

522. Legge 1 marzo 1934 n. 478. Modificazioni al regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1590, sul diritto di autore.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1934, 478, ed in GU 3 aprile 1934 n. 78. È entrata in vigore il 18 aprile 1934, ed è stata abrogata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

1. All'art. 39 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1050 si aggiunge la disposizione seguente:

“La pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera, deve aver luogo entro il termine od i termini fissati dal contratto o, in difetto di determinazione contrattuale, entro quelli che saranno fissati dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo al genere ed all'importanza dell'opera, alla natura o portata delle facoltà cedute e ad ogni altra circostanza del caso.

I suddetti termini non possono essere superiori a due anni per la cessione del diritto di pubblicazione o di riproduzione, e a cinque anni per la cessione del diritto di rappresentazione o di esecuzione, decorrenti, se si tratta di termini contrattuali, dal giorno dell'effettiva consegna al cessionario dell'esemplare completo e definitivo dell'opera, e, se si tratta di termini giudiziari, dal giorno della notificazione della domanda in giudizio.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo come sopra stabilito dalla legge.

Le disposizioni contenute nei tre precedenti capoversi non si applicano quando appaia dalla natura della cessione che essa non ha per scopo ed oggetto la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera.”.

2. All'art. 44 del medesimo regio decreto legge, nel testo modificato secondo la legge 17 gennaio 1929, n. 20, viene sostituito il seguente:

“Se il cessionario del diritto di pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione, ai sensi dell'art. 39, non fa pubblicare, riprodurre, eseguire o rappresentare l'opera nel termine stabilito dal contratto o dal giudice, l'autore o i suoi eredi o aventi causa hanno diritto di domandare la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'autorità giudiziaria può accordare al cessionario una dilazione, uniformandosi ai criteri indicati nell'art. 39 ma in ogni modo la dilazione non deve essere superiore alla metà dei termini nello stesso articolo stabiliti, e subordinata, occorrendo, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

In ogni caso di risoluzione, il cessionario perde i diritti nascenti a suo favore dal contratto, deve restituire l'originale dell'opera e non può ripetere il compenso eventualmente già versato in base al contratto. Ha però diritto di ripetere, nei limiti dell'effettivo arricchimento, le spese utilmente fatte per la parziale esecuzione del contratto.

Il cessionario è obbligato al risarcimento dei danni, a meno che provi che la pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione è mancata malgrado la dovuta diligenza. Nella liquidazione dei danni sarà tenuto conto del compenso pattuito.

Se il cessionario del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera drammatica o musicale trascura, nonostante richiesta dell'autore, del suo erede o avente causa, di ulteriormente rappresentare o eseguire l'opera dopo una prima rappresentazione od esecuzione od un primo ciclo di rappresentazioni od esecuzioni, l'autore, i suoi eredi o aventi causa, che dimostrino la colpa del cessionario, hanno diritto di chiedere la risoluzione del contratto con le conseguenze di cui al terzo comma di questo articolo.”.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

3. Le disposizioni della presente legge, salvo quella relativa ai termini massimi

legali di cui all'art. 39, si applicano anche alle opere che hanno formato oggetto di contratto di cessione anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.

L'autorità giudiziaria potrà sempre accordare la dilazione prevista dall'art. 44, se richiesta dal convenuto.

4. Le controversie presenti alla data di entrata in vigore della presente legge davanti alla magistratura del lavoro, a norma dell'art. 44, ultimo capoverso, del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo modificato dalla legge 17 gennaio 1929, n. 20, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo le norme ordinarie di procedura.